



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 109/Tecnico DEL 24/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI MAZZE' - LOTTO 1".-

IMPORTO CONTRATTUALE DI 109.236,25 OLTRE I.V.A., COMPRESIVI DI € 5.207,16 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA;

AUTORIZZAZIONE A L SUBAPPALTO AGLI OPERATORI ECONOMICI:

- FALEGNAMERIA TERDITO S.A.S.
- ELETTROALARM DI ALESSANDRO MANCUSO
- TRAVERSA PIERINO E C S.N.C.
- CODICE CUP: D31J20000210001 - CODICE CIG: (LAVORI): 8874128A15.

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI MAZZE' - LOTTO 1".-

IMPORTO CONTRATTUALE DI 109.236,25 OLTRE I.V.A., COMPRESIVI DI € 5.207,16 PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA;
AUTORIZZAZIONE A L SUBAPPALTO AGLI OPERATORI ECONOMICI:
-FALEGNAMERIA TERDITO S.A.S.
-ELETTROALARM DI ALESSANDRO MANCUSO
-TRAVERSA PIERINO E C S.N.C.
- CODICE CUP: D31J20000210001 - CODICE CIG: (LAVORI): 8874128A15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Determinazione n. 102 del 16/07/2021 ad oggetto: "Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva – verifica pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – attestazione di prestazione energetica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di "Ristrutturazione per adeguamento normativa ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze'". Presa d'atto di gara deserta su Mepa e avvio della procedura di affidamento diretto ad altro operatore economico, previo confronto economico, ai sensi dell'art. 1, comma 2 Lett. a) della Legge 120 del 11/09/2021. CIG: 8799025123 – CUP: D31J20000210001";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14/08/2021 ad oggetto: "Studio di fattibilità tecnico ed economica denominato – Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze' – Esame ed approvazione. CUP: D31J20000210001";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/08/2021 ad oggetto: "Lavori di ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze' – Lotto 1 – Esame ed approvazione progetto definitivo / esecutivo. CUP: D31J20000210001 – CIG: 8874128A15";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2021 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 con i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Mazze' per l'anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 18/02/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2021;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/08/2021 con cui sono stati modificati il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2021 inserendo i dati aggiornati dell'opera in oggetto (importo quadro economico del progetto del primo Lotto);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/08/2021 è stata apportata apposita variazione di bilancio per il finanziamento dell'opera in oggetto;
- con Deliberazione del C.C. n. 11 del 27.01.2022 è stata approvata la programmazione finanziaria 2022-2024: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- i suddetti lavori sono finanziati con contributo assegnato al Comune di Mazze', per l'importo di Euro 100.000,00, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'annualità 2021, e con Fondi Covid per l'importo di Euro 30.000,00;
- con determinazione n. 111T del 18/08/2021:
 - si approvava l'appalto per i "Lavori di ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze' – Lotto 1", con importo complessivo di € 107.246,48 (IVA esclusa) e di € 5.207,16 quali costi per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di gara elencata in premessa e depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020;

- si decideva di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 112.453,64 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque operatori sul Me.P.A. nell'ambito del bando "Lavori di manutenzione categoria OG1" nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il del prezzo più basso;
- con determinazione n. 115T del 31/08/2021:
 - si approvava il verbale di seggio gara n°1 redatto in data 30/08/2021 inerente la prima seduta della gara in oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 - si affidava, in via provvisoria in attesa del completamento della procedura di verifica dei requisiti, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito procedura R.d.O. n° 2854168 avviata in data 18/08/2021, sul Mepa nell'ambito del bando/categoria LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI/OG1", all'operatore economico S.I.C.E.T S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Via Aosta n°71 (P.Iva 07018900014) a fronte di un ribasso offerto del 3,00% (trevirgolazero per cento), sull'importo a base di gara, per un importo di Euro 104.029,09 oltre euro 5.207,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di euro 109.236,25;
 - Veniva imputata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, nella maniera seguente:
 - > € 130.000,00 (€ 100.000,00 contributo L. 160/2019 e Decreto 11/11/2020 - € 30.000,00 Fondo Covid)
 - > MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - > PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - > TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
 - > Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
 - > Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
 - > Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
 - > C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali
 - > Cap. PEG: 2043/99 "Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale"

Del bilancio pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 04/02/2021, e successivamente modificato;

- con verbale redatto dal direttore dei lavori in data 13.09.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 180 giorni naturali e consecutivi, era il 12.03.2022;
- con verbale 20.09.2021, i lavori venivano sospesi con decorrenza da pari data, conseguentemente al verificarsi delle impreviste circostanze di indisponibilità maestranze causate da Covid-19;
- con verbale in data 25.10.2021, i lavori venivano ripresi con decorrenza da pari data dando atto che per effetto della sospensione la nuova scadenza del termine contrattuale è il 16.04.2022;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 dell'11/04/2022 venivano aggiudicati, con efficacia, i lavori in oggetto all'offerente S.I.C.E.T. srl con sede legale in Via Aosta n. 71, - 10015 Ivrea (TO), C.F. e P.IVA 07018900014, con un'offerta di € 104.029,09 (centoquattromilaventinove/09), corrispondente ad un ribasso del 3,00%=, oltre alla somma di € 5.207,16= (cinquemiladuecentosette/16) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 109.236,25= (centonovemiladuecentotrentasei/25) oltre IVA 10%;
- in data 14.04.2022 veniva stipulato il contratto d'appalto, rogito segretario comunale dott. Filadelfio Curcio, Rep. n. 2346, in fase di registrazione, dei lavori di cui trattasi con l'operatore economico S.I.C.E.T. srl per un importo contrattuale di 109.236,25 oltre I.V.A., comprensivi di € 5.207,16 per oneri relativi alla sicurezza;
- con determinazione n. 44/Tecnico del 14/04/2022 è stata concessa, all'operatore economico S.I.C.E.T. srl, la proroga di giorni 150 (centocinquanta) – posticipando quindi la nuova scadenza del termine contrattuale al 13.09.2022 per l'esecuzione dei Lavori di "ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze' – lotto 1";
- con determinazione n. 74 del 20/05/2022 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze' – Lotto 1", a firma del D.L. Ing. Edoardo Porasso per un totale complessivo di € 33.083,42 oltre € 3.308,35 per I.V.A. 10% e, quindi, per complessivi € 36.391,77 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

VISTA la domanda, pervenuta in data 25.05.2012 al prot. n. 6090, con la quale l'operatore economico S.I.C.E.T. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'operatore economico FALEGNAMERIA TARDITO S.a.s., con sede legale in via Assauto n. 5 – 14100 Asti (AT), parte delle lavorazioni oggetto del contratto ed in particolare "fornitura in opera di serramenti", appartenenti alla categoria OG1 e per un importo complessivo di € 23.500,00=, di cui € 1.000,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la seguente documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto:

- contratto di subappalto stipulato in data 22.05.2022 dell'importo di € 23.500,00=, oneri per la sicurezza inclusi (€ 1.000,00)
- DGUE:
 - dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - dichiarazione di insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto; – dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali
 - dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali;
- Dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (dichiarazione riportata nella domanda di subappalto);
- dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore in merito ai requisiti di qualificazione prescritti e sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- piano operativo di sicurezza redatto dal subappaltatore ai sensi dell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., pervenuto in data 12.05.2017, prot. n. 506;
- Dichiarazione resa ai sensi della Legge 136/2010 da parte della ditta subappaltatrice sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visura ordinaria Camera di commercio industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria- Asti
- DURC online, prot. INAIL_31900454 del 07.03.2022, con scadenza validità al 05.07.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico FALEGNAMERIA TARDITO S.a.s. di Tardito Fabrizio, nei confronti di INAIL, INPS – Non iscritto;

VISTA la domanda, pervenuta in data 30.05.2022 al prot. n. 6239, con la quale l'operatore economico S.I.C.E.T. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'operatore economico ELETTRICO ALARM DI ALESSANDRO MANCUSO, con sede legale in via Torino n. 23 – 10018 Pavone Canavese (TO), parte delle lavorazioni oggetto del contratto ed in particolare "Esecuzioni di impianto elettrico/termico", appartenenti alla categoria OG1 e per un importo complessivo di € 3.000,00=, di cui € 100,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la seguente documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto:

- contratto di subappalto stipulato in data 22.05.2012 dell'importo di € 3.000,00=, oneri per la sicurezza inclusi (€ 100,00)
- DGUE:
 - dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - dichiarazione di insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto; – dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali
 - dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali;
- Dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (dichiarazione riportata nella domanda di subappalto);
- dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore in merito ai requisiti di qualificazione prescritti e sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- piano operativo di sicurezza redatto dal subappaltatore ai sensi dell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., pervenuto in data 12.05.2017, prot. n. 506;
- Dichiarazione resa ai sensi della Legge 136/2010 da parte della ditta subappaltatrice sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visura ordinaria Camera di commercio industria Artigianato e Agricoltura di Torino
- DURC online, prot. INAIL_33203774 del 27.05.2022, con scadenza validità al 24.09.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico MANCUSO FELICE ALESSANDRO nei confronti di INAIL, INPS;

VISTA la domanda, pervenuta in data 11.06.2022 al prot. n. 6792, con la quale l'operatore economico S.I.C.E.T. S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare all'operatore economico TRAVERSA PIERINO E C SNC, con sede legale in via Ivrea n. 118 – 10016 Montalto Dora (TO), parte delle lavorazioni oggetto del contratto ed in particolare "Esecuzioni di impianto idrosanitario/termico, appartenenti alla categoria OG1 e per un importo complessivo di € 10.000,00=, di cui € 600,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la seguente documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto:

- contratto di subappalto stipulato in data 23.05.2022 dell'importo di € 10.000,00=, oneri per la sicurezza inclusi (€ 600,00)
- DGUE:

- dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - dichiarazione di insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto; – dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali
 - dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali;
- Dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (dichiarazione riportata nella domanda di subappalto);
 - dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore in merito ai requisiti di qualificazione prescritti e sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - piano operativo di sicurezza redatto dal subappaltatore ai sensi dell'Allegato XV, punto 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., pervenuto in data 12.05.2017, prot. n. 506;
 - Dichiarazione resa ai sensi della Legge 136/2010 da parte della ditta subappaltatrice sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Visura ordinaria Camera di commercio industria Artigianato e Agricoltura di Torino
 - DURC online, prot. INAIL_31564467 del 21.02.2022, con scadenza validità al 21.06.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico TRAVERSA PIERINO E C. SNC DI TRAVERSA FRANCO E PAOLO nei confronti di INAIL, INPS;

RICHIAMATE le previsioni dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., vigenti al momento della lettera di invito (18.08.2021) ed in particolare:

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché' siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Omissis

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché': a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Omissis

6. Omissis

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì ((la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81)). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Omissis

21. Omissis

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

VISTE le disposizioni dell'art. 49, c. 1, lett. a), della L. 29 luglio 2021, n. 108, vigenti al momento della lettera di invito (18.08.2021) ed in particolare:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' ((soppresso)) l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

CONSIDERATO che:

- la ditta affidataria in sede di offerta ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni di cui alle richieste sopra richiamate;

- come indicato nei contratti, l'importo stimato dei lavori in subappalto ammonta a complessivi € 36.500,00 (23.500,00+3.000,00+10.000,00) oltre iva di legge, di cui € 1.700,00 (1.000,00+100,00+600,00) per oneri della sicurezza, pari al 33,41% dell'importo contrattuale dei lavori e quindi non supera la quota massima subappaltabile del 50% come previsto dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ESAMINATE le summenzionate richieste di subappalto della ditta S.I.C.E.T. S.R.L. (P. IVA 070018900014) unitamente ai relativi allegati e ritenute le stesse conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche per l'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo al subappaltatore e sulle dichiarazioni sostitutive dallo stesso rese;

VERIFICATI:

- Il DURC online, prot. INAIL_31900454 del 07.03.2022, con scadenza validità al 05.07.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico FALEGNAMERIA TARDITO S.a.s. di Tardito Fabrizio, nei confronti di INAIL, INPS – Non iscritto;
- Il DURC online, prot. INAIL_33203774 del 27.05.2022, con scadenza validità al 24.09.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico MANCUSO FELICE ALESSANDRO nei confronti di INAIL, INPS;
- Il DURC online, prot. INAIL_33583767 del 21.06.2022, con scadenza validità al 19.10.2022, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico TRAVERSA PIERINO E C. S.N.C. nei confronti di INAIL, INPS;

CONSIDERATO pertanto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli;

CONSIDERATO quindi che, dall'esame delle suddette documentazioni nulla osta all'autorizzazione al subappalto da parte della ditta S.I.C.E.T. s.r.l. (P. IVA 07018900014):

- All'operatore economico FALEGNAMERIA TARDITO S.a.s. di Tardito Fabrizio, con sede legale in via Assauto n. 5 – 14100 Asti (AT) (P. IVA 016797740058) per le lavorazioni di "fornitura in opera di serramenti", appartenenti alla categoria OG1 per un importo complessivo di € 23.500,00, di cui € 600,00 quali oneri per la sicurezza;
- All'operatore economico ELETTRO ALARM DI ALESSANDRO MANCUSO, con sede legale in via Torino n. 23 – 10018 Pavone Canavese (TO) per le lavorazioni di "Esecuzioni di impianto elettrico/termico", appartenenti alla categoria OG1 per un importo complessivo di € 3.000,00=, di cui € 100,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- All'operatore economico TRAVERSA PIERINO E C SNC, con sede legale in via Ivrea n. 118 – 10016 Montalto Dora (TO), per le lavorazioni di "Esecuzioni di impianto idrosanitario/termico, appartenenti alla categoria OG1 per un importo complessivo di € 10.000,00=, di cui € 600,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO inoltre che i relativi contratti di subappalto comprendono le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come interpretato dall'art. 6 della Legge

07 dicembre 2010, n. 217 e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010;

RILEVATO inoltre che questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 83, comma 3, let. e), del DLgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., il quale prevede l'esonero dall'acquisizione della documentazione antimafia per i contratti il cui valore complessivo non supera € 150.000,00=;

DATO ATTO che i contratti di subappalto indicati nelle premesse prevedono il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore nel rispetto dell'art. 105, c. 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., relativo agli adempimenti dell'impresa affidataria sul piano operativo di sicurezza dell'impresa subappaltatrice;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

RICHIAMATO il decreto sindacale n°6 del 23/12/2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico, il quale dichiara, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la S.I.C.E.T S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Via Aosta n°71 (P.Iva 07018900014), affidataria dei lavori di "Ristrutturazione per adeguamento normativa ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze" a subappaltare parte delle lavorazioni contenute nella cat. OG1, a:
 - A. All'operatore economico FALEGNAMERIA TARDITO S.a.s. di Tardito Fabrizio, con sede legale in via Assauto n. 5 – 14100 Asti (AT) (P. IVA 016797740058) per le lavorazioni di "fornitura in opera di serramenti", per un importo complessivo di € 23.500,00, di cui € 600,00 quali oneri per la sicurezza;
 - B. All'operatore economico ELETTRICO ALARM DI ALESSANDRO MANCUSO, con sede legale in via Torino n. 23 – 10018 Pavone Canavese (TO) per le lavorazioni di "Esecuzioni di impianto elettrico/termico", per un importo complessivo di € 3.000,00=, di cui € 100,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - C. All'operatore economico TRAVERSA PIERINO E C SNC, con sede legale in via Ivrea n. 118 – 10016 Montalto Dora (TO), per le lavorazioni di "Esecuzioni di impianto idrosanitario/termico, per un importo complessivo di € 10.000,00=, di cui € 600,00= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. DI DARE ATTO che, come indicato nei contratti, l'importo stimato dei lavori in subappalto ammonta a complessivi € 36.500,00 (23.500,00+3.000,00+10.000,00) oltre iva di legge, di cui € 1.700,00 (1.000,00+100,00+600,00) per oneri della sicurezza, pari al 33,41% dell'importo contrattuale dei lavori e quindi non supera la quota massima subappaltabile del 50% come previsto dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. DI DARE ATTO che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli e che questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. DI DARE ATTO che le Imprese subappaltatrici dovranno soddisfare quanto previsto:
 - dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
 - dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.; – dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. ed alle disposizioni interpretative ed attuative citate in premessa concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori.
5. DI DARE ATTO che, come specificato nei contratti di subappalto, la stazione appaltante pagherà direttamente:

- A. FALEGNAMERIA TARDITO S.a.s.di Tardito Fabrizio
 - B. ELETTRICITÀ ALARM DI ALESSANDRO MANCUSO
 - C. TRAVERSA PIERINO E C SNC
- per l'esecuzione dei subappalti di cui al precedente punto 1

6. DI DARE ATTO che l'importo complessivo risulta già impegnato, con propria determinazione n. 45 del 29.12.2021, con formazione del FPV 2021, al capitolo 3303/4, Codice 12.09- 2.02.01.09.015, denominato "Costruzione nuovi loculi cimitero capoluogo e frazioni" del Bilancio di previsione 2022-24 (Imp. FPV n. 460/2021 e n. 653/2021 – Comp.); – la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto relativa alla fase di esecuzione lavori.
7. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di cui al di cui al precedente punto 2 risulta già impegnata, con Determinazione n 115T/2021, (Imp. N. 428/4) mediante costituzione di F.P.V. per l'anno 2022, esigibilità 2022, nella maniera seguente

- > € 130.000,00 (€ 100.000,00 contributo L. 160/2019 e Decreto 11/11/2020 - € 30.000,00 Fondo Covid)
- > MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- > PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- > TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
- > Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- > Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- > Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
- > Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
- > C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali
- > Cap. PEG: 2043/99 "Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale"

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giorgio PISSARDO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
-------	------	--------------	---------	------	------	------	-----------

MAZZE', LI 24/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE